

COMUNE DI PREDORE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10178	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 10 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA
COMUNALE.**

L'anno duemilacinque addi ventinove del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BONARDI MARCO	SINDACO	Presente
GHIRARDELLI ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
LANZA OLIVIERO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
TONNI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
FEDRIGHINI VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
GIRELLI MARINA	CONSIGLIERE	Assente
BERTAZZOLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI MATILDE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. D'ARRIGO DOTT. ANTONIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONARDI MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA N.10 IN DATA 29.03.2005

PARERI

Il Sottoscritto Bonardi Marco - Sindaco, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell' art 49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to(Bonardi Marco)

DELIBERA N.10 IN DATA 29.03.2005

E' presente l'assessore esterno Foresti Sergio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando l'esigenza che il Comune si doti di un regolamento di Polizia comunale;

Coglie l'occasione di complimentarsi con la commissione per il lavoro svolto con impegno e competenza da tutti i consiglieri a prescindere dalle loro appartenenze di maggioranza e di minoranza;

Visto il testo di tale regolamento composto da 121 articoli e ritenuto corrispondente alle esigenze di questa Amministrazione comunale;

Visto il verbale della Commissione consiliare in data 19.03.2005 con il quale esprime parere favorevole;

Visto l'art.88 dello Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lvo n.267/2000 dal responsabile del settore;

Visto il D.Lvo n.267/2000;

Vista la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:

- presenti n.12
- astenuti n.3 (Bertazzoli, Ghirardelli F., Paissoni)
- voti favorevoli n.9

DELIBERA

Di approvare il regolamento di polizia comunale, formato da 121 articoli che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale.

DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA 29.03.2005

Il Sindaco
F.to BONARDI MARCO

Il Segretario Comunale
F.to D'ARRIGO DOTT. ANTONIO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 04.04.2005 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 04.04.2005 al 19.04.2005.

Addi 04.04.2005

Il Segretario Comunale
F.to D'ARRIGO DOTT. ANTONIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla affissione all' albo viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Addi 04.04.2005

Il Segretario Comunale
F.to D'ARRIGO DOTT. ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.


Addi _____

Il Segretario Comunale
D'ARRIGO DOTT. ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI, 04.04.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARRIGO DOTT. ANTONIO



COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO
DI POLIZIA COMUNALE***

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia comunale

1. Il presente Regolamento disciplina la polizia comunale.
2. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - l'integrità del pubblico demanio comunale,
 - l'ambiente e il benessere animale.
3. Le norme del Regolamento di polizia comunale disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
5. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
6. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 3

Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 4
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento e ad ogni altra ordinanza comunale di polizia locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. La sanzione minima di cui ai precedenti commi 1 e 3 è innalzata ad Euro 75,00 qualora l'accertatore rilevi che:
 - la violazione della disposizione è stata ripetuta più volte nel tempo, ovvero
 - il trasgressore sia già stato sanzionato negli ultimi tre anni per violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ovvero
 - dalla violazione sono derivati danni alle cose e/o alle persone
7. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
8. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art. 5

Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap.I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

Art. 8 Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 9 Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Municipale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Municipale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di

indennizzo.

Art. 10

Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 7 giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 11

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 12

Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 3 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Municipale almeno 7 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs.

- 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
 5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
 6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
 7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.
 8. Le operazioni di trasloco sono altresì vietate dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Art. 13

Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 14

Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.

CAPO II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 15

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente per la vendita dei seguenti prodotti:
 - Agricoli/Ittici;
 - Artigianali;
 - Artistici;
 - Dolciari;
 - Ludici;
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Municipale a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 è punita ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 16

Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 7 giorni.
3. Il competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.

Art. 17

Occupazione con dehors

1. E' consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:
 - a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai 5 metri. In ogni caso l'occupazione non deve

pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;

b) l'occupazione interessante viali pedonali deve essere effettuata in senso longitudinale, per una superficie non eccedente il 33% della parte centrale del viale. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenze particolari.

4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare i giorni e le ore di svolgimento di tali forme di commercio.

TITOLO III
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE
CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I
NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 18
Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

Art. 19
Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
 - b) svuotare portacenere di veicoli;
 - c) gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere.
2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.

Art. 20
Abbandono di rifiuti

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali.

Art. 21
Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Municipale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.

Art. 22

Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.

Art. 23

Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposita ordinanza comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.

Art. 24

Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti

1. La collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati. A tal fine il settore comunale competente provvede a richiedere parere al settore Polizia Municipale il quale verifica l' idoneità della collocazione del cassonetto sotto l' aspetto della sicurezza stradale.
2. E' vietato spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati, ove possibile, dalla segnaletica prescritta dagli articoli 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Art. 25

Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.

Art. 26

Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati.

CAPO II

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 28

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in luoghi limitrofi a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Sono altresì vietate nei giorni festivi. E' fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.

Art. 29

Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.

Art. 30

Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani.
3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.

Art. 31

Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo

tale da non cagionare disturbo al vicinato.

2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Municipale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo, ad invitare i responsabili dei rumori e ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

Art. 32

Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorchè temporaneamente.

Art. 33

Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 22.00 dei giorni feriali ed alle ore 24.00 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Municipale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.

Art. 34

Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 33 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 35

Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire

senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.

2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Municipale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

Art. 36

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

Art. 37

Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

Art. 38

Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

Art. 39

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.

CAPO III NORME PARTICOLARI

Art. 40 *Diffusione di polveri*

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

Art. 41 *Operazioni di verniciatura*

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.

Art. 42 *Corretto uso delle panchine pubbliche*

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.

Art. 43 *Divieto di spargere sostanze per fini emulativi*

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.

Art. 44 *Obbligo di tenere i cani al guinzaglio*

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi e al di fuori del centro abitato, così come individuato nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 45 *Governo di animali*

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico

- debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
 3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
 4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.

Art. 46
Zone interdette ai cani

1. E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.

Art. 47
Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicesenni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

SICUREZZA URBANA

Art. 48

Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 49

Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 50

Ruolo della Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e con le Polizie locali al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Municipale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
3. La Polizia Municipale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 51
Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 52
Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Municipale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 53 Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

Art. 54 Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.

Art. 55 Divieto di getto di materiale

1. E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

Art. 56 Luminarie ed addobbi luminosi

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 7 giorni prima della installazione.
2. Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.

Art. 57 Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al

deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 58

Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.

Art. 59

Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60

Fughe di gas

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.

Art. 61

Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.

Art. 62

Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

Art. 63

Animali pericolosi

1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono

essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza pitbull sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.

Art. 64
Offendicula

1. La presenza degli offendicula, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.

Art. 65
Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

Art. 66
Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

Art. 67
Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.

Art. 68
Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le

foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Municipale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

TITOLO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I

PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 69

Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 70

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 7 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
5. La Polizia Municipale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 71

Divieto di abbruciamento di rifiuti

1. E' vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.

CAPO II
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 72

Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.

Art. 73

Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue.

Art. 74

Tutela degli alberi

1. E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. E' altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.

TITOLO VI DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I DECORO DEGLI EDIFICI

Art. 75 Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.

Art. 76 Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

Art. 77 Divieto di imbrattamento

1. E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

Art. 78 Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

Art. 79 Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

Art. 80 Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale,

con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.

Art. 81

Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

CAPO II

DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 82

Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a) effettuare abluzioni di persone o animali;
 - b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - c) pescare i pesci in esse esistenti;
 - d) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.

Art. 83

Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.

Art. 84

Divieto di imbrattare i monumenti

1. E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

Art. 85

Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.

Art. 86

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.

Art. 87

Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

1. L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sex shops, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esibito non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.

CAPO III

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 88

Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 89

Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, semprechè la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 90

Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 91

Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 1.000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il direttore del competente settore comunale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 92

Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano, semprechè la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 1.000,00.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 93

Rinvio alla legislazione statale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalle legislazioni vigenti in materia.

Art. 94

Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.

Art. 95

Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 96

Attività di piano bar

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. E' soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 97

Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti

1. Fatte salve diverse disposizioni comunali, l'attività di somministrazione di prodotti surgelati e/o precotti meramente riscaldati in apposite attrezzature senza alcuna manipolazione con tovaglioli di carta e senza sovrapprezzo per il coperto, può essere legittimamente esercitata anche dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art.5 comma 1 lett. B della legge 25 agosto 1991, n. 287.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria.

Art. 98

***Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento,
da trattenimento nei pubblici esercizi***

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 16.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I
SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 99
Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 100
Prelievo di cani presso le strutture di ricovero convenzionate con il Comune

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso le strutture convenzionate con il Comune.
2. I cittadini che intendono prelevare cani, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

CAPO II
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art. 101
Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

Art. 102
Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

Art. 103
Custodia dei volatili

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.
3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.
4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.

Art. 104
Lunghezza delle catene

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra.

CAPO III
DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 105
Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

1. E' vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.

Art. 106
Vasche per la conservazione dei pesci

1. E' vietato conservare pesci vivi fuori dell'acqua anche se destinati alla vendita.
2. E' vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.

Art. 107
Divieto d'esposizioni d'animali esotici

1. La diffusione della conoscenza degli animali esotici è efficacemente perseguita con strumenti di informazione e comunicazione diversi dall'esposizione degli animali in cattività. A tal fine non vengono autorizzate sul territorio comunale esposizioni, anche in forma itinerante di animali esotici.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I OBBLIGHI VARI

Art. 108

Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 109

Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 110

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 111

Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto

con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

Art. 112

Utilizzo delle colonnine idranti

1. L'utilizzo delle colonnine idranti presenti sul territorio comunale è consentito solo agli appartenenti ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a quanti debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.

**CAPO II
DIVIETI**

Art. 113

Divieto di spargere cibo agli animali

1. E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombi al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. E' altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.

Art. 114

Divieto di sosta su pesi pubblici

1. E' vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essa accedenti.

Art. 115

Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.

Art. 116

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 117

Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. E' vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. E' altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.

Art. 118

Aree per la sosta dei nomadi

1. Il Comune adibisce apposite aree per la sosta dei veicoli ad uso abitazione dei nomadi.
2. E' vietata la sosta dei veicoli di cui al comma 1, fuori dalle aree appositamente individuate. La polizia municipale verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.

CAPO III

SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

Art. 119

Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
 - c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

Art. 120

Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 146.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 121
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.